Legge sul sostegno alla cultura

(del 16 dicembre 2013)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 28 maggio 2013 n. 6804 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 13 novembre 2013 n. 6804R della Commissione della legislazione,

decreta:

Capitolo primo Generalità

Definizione

Art. 1 ¹La cultura è l'espressione e la condivisione delle peculiarità spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali di una società o di un gruppo sociale.

²La cultura è fattore essenziale della funzione educativa e della coesione sociale, nonché componente dello sviluppo economico.

Scopo e campo d'applicazione

Art. 2 ¹La presente legge ha lo scopo di promuovere e sostenere la vita culturale e la progettualità artistica in Ticino, nonché la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio collettivo, materiale e immateriale.

²Essa si riferisce segnatamente alle scienze umane, alle arti plastiche, alle arti visive e alle arti applicate, alla musica e all'insegnamento musicale, alle arti sceniche, alle opere multimediali, alla cultura popolare nelle sue svariate manifestazioni, così come alla cultura scientifica e in particolare al rapporto fra scienza e società.

³Non sono contemplati nella presente legge campi di attività già oggetto di leggi specifiche.

Libertà e accesso alla cultura

Art. 3 Il Cantone garantisce la libertà di espressione artistica e sostiene la diversità culturale sul proprio territorio.

²Esso promuove l'accesso di tutti i cittadini alla cultura e il sostegno alla sua divulgazione.

Iniziativa culturale e sussidiarietà

Art. 4 ¹L'iniziativa in materia culturale appartiene di principio alle persone e agli organismi pubblici e privati che si occupano di creazione, produzione e promozione culturale.

²Nell'ambito delle sue competenze il Cantone nel proprio intervento a sostegno di enti pubblici e privati e di terzi in generale agisce secondo il principio della sussidiarietà.

Ruolo degli enti pubblici

Art. 5 III Cantone e i Comuni collaborano nel sostegno alla vita culturale sul proprio territorio. ²A tale scopo sono rappresentati nella Conferenza cantonale della cultura.

Capitolo secondo Organismi

Conferenza cantonale della cultura

Art. 6 ¹La Conferenza cantonale della cultura, composta di almeno 11 membri, è un organo consultivo che ha per scopo di sostenere, nello svolgimento del proprio ruolo in ambito culturale, le collettività pubbliche e di creare uno spazio di consultazione fra queste e gli attori culturali.

²La Conferenza cantonale della cultura riunisce almeno due volte all'anno rappresentanti del Cantone, dei Comuni e di enti e istituzioni che promuovono e sostengono attività culturali, per coordinare gli indirizzi e concordare una strategia comune.

³Essa è presieduta dal direttore del Dipartimento competente.

⁴La Conferenza cantonale della cultura si avvale della consulenza dei vari attori culturali ed effettua periodicamente una valutazione della politica culturale ticinese utilizzando a tale fine gli strumenti definiti dal regolamento di applicazione.

Commissione culturale consultiva

Art. 7 1È istituita dal Consiglio di Stato una commissione culturale consultiva composta di persone scelte per specifiche competenze in ambito culturale.

²Compito principale della commissione culturale consultiva è esprimere un giudizio sulla qualità delle richieste inoltrate da terzi e formulare preavvisi e indicazioni di merito con riferimento a quanto previsto dall'art. 11 cpv. 3 della presente legge.

³II Dipartimento competente può istituire sottocommissioni e gruppi di lavoro settoriali.

Capitolo terzo Compiti del Cantone

Istituti e programmi culturali

Art. 8 III Cantone gestisce in proprio gli istituti e i programmi culturali di sua proprietà o spettanza elencati nel regolamento di applicazione. Nella misura in cui essi non sono retti da leggi speciali il Consiglio di Stato ne definisce missione e modalità di gestione tramite regolamento specifico.

²Il Cantone riconosce, tramite la loro iscrizione nel regolamento di applicazione, anche istituti culturali non di sua proprietà ma particolarmente meritori e complementari rispetto ai propri. Tale riconoscimento è presupposto per il loro sostegno attraverso finanziamenti pubblici o di pubblica utilità.

Salvaguardia e promozione della cultura e della lingua italiane

Art. 9 1II Cantone considera prioritaria la promozione e la salvaguardia della cultura e della lingua italiane.

²La realizzazione di tale compito si può concretizzare:

- a) con il sostegno a progetti pubblici o privati atti a garantire la tutela del patrimonio materiale e immateriale;
- b) con la promozione di misure puntuali, programmi a termine di ricerca o di documentazione che valorizzino la lingua italiana e le sue radici, nonché l'identità linguistica, storica, sociale e culturale del Cantone;
- c) con il contributo finanziario ad attività, associazioni o a scambi culturali dedicati allo scopo enunciato e promossi da terzi sul territorio cantonale o extra-cantonale;
- d) mediante la compartecipazione a eventi puntuali che si svolgono in altri Cantoni o in altri Stati e nei quali la rappresentanza dell'italianità è particolarmente auspicabile.

Forme di sostegno alla cultura

Art. 10 Il sostegno alla cultura da parte del Cantone avviene segnatamente:

- a) con l'accreditamento di attività e progetti che contribuiscono allo sviluppo e alla reputazione culturale del Cantone;
- b) con il sostegno diretto o indiretto alle attività e ai progetti culturali accreditati;
- c) con il sostegno alla creazione e alla produzione artistica, attraverso misure di promozione mirate e l'istituzione di riconoscimenti quali premi, concorsi, borse o altro;
- d) con l'acquisto o la commissione di opere d'arte destinate a collezioni, edifici o luoghi pubblici e di opere grafiche destinate a illustrare pubblicazioni ufficiali;
- e) con il sostegno ad artisti particolarmente meritevoli, ticinesi o residenti in Ticino, che vengano invitati a partecipare a manifestazioni riconosciute e di rilievo al di fuori dei confini cantonali;
- f) con il sostegno e l'acquisto di pubblicazioni;
- g) con il sostegno di opere o investimenti particolarmente significativi per la politica culturale del Cantone.

Procedura di accreditamento

Art. 11 ¹L'accreditamento delle attività culturali è necessario per accedere alle diverse fonti di sostegno diretto o indiretto cantonali.

²Esso risulta dal giudizio espresso dalla Commissione culturale consultiva.

³L'accreditamento di un'attività culturale dipende dal suo grado di qualità e da come si inserisce nel panorama culturale cantonale. Sono prese in considerazione ai fini di tale valutazione solo attività di carattere professionale e che si avvalgono di una struttura organizzativa e finanziaria proporzionata e sostenibile.

⁴Il Consiglio di Stato o il Dipartimento competente hanno facoltà di procedere direttamente al sostegno di attività o iniziative:

- a) nelle quali gli aspetti educativi, sociali o territoriali sono particolarmente rilevanti;
- b) nelle quali risalta il carattere d'urgenza o di opportunità.

Sostegno diretto o indiretto cantonale

Art. 12 Il sostegno diretto o indiretto cantonale è segnatamente a carico:

- a) del bilancio dello Stato:
- dell'aiuto federale per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura italiana previsto dalla legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche del 5 ottobre 2007;
- c) del Fondo Swisslos;
- d) per la sola cinematografia, del Fondo cantonale per la cinematografia (art. 35 della legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986).

²Sono considerate solo iniziative di principio senza scopo di lucro.

³L'aiuto di cui al cpv. 1 lett. b è destinato a sostenere, per il tramite dello Stato, la promozione della cultura e della lingua italiane tramite misure generali, l'operato di organizzazioni e istituzioni impegnate a questo scopo, nonché l'attività editoriale nella Svizzera italiana.

4Gli interventi compiuti attingendo al Fondo Swisslos avvengono sulla base del regolamento che regge questo fondo.

⁵In ambito di cinematografia i sostegni sono definiti dalla legge sul cinema del 9 novembre 2005 e dal relativo regolamento d'applicazione.

Acquisto e commissione d'opere d'arte

Art. 13 ¹Nell'acquistare e commissionare opere d'arte giusta l'art. 10 lett. d, il Cantone si indirizzerà in particolare verso opere di artisti ticinesi o residenti nel Ticino che siano testimonianza di una grande personalità individuale o siano idonee a documentare organicamente le varie correnti artistiche attive.

²Nella costruzione di edifici pubblici il preventivo deve comprendere di regola il finanziamento di un corredo d'opere d'arte da definire con criteri di proporzionalità.

Capitolo quarto Norme diverse e finali

Principi procedurali

Art. 14 1Le decisioni in tema di accreditamento e di sostegno devono essere motivate per iscritto

²I sostegni a eventi ricorrenti possono essere l'oggetto di decisioni pluriennali, le quali vanno rinnovate dopo nuova valutazione.

³Il regolamento d'applicazione determina in particolare la forma e i tempi delle domande di accreditamento e di sostegno finanziario, le basi per il calcolo dei vari sostegni, le condizioni per l'ottenimento dell'accreditamento, l'obbligo di informare da parte dei richiedenti, le procedure di rendiconto e valutazione nonché gli obblighi e impegni ai fini statistici.

Dipartimento competente e regolamento d'applicazione

Art. 15 Il Consiglio di Stato definisce il Dipartimento competente per l'applicazione della presente legge e adotta tutte le norme necessarie a questo scopo tramite regolamento.

Entrata in vigore

Art. 16 ¹Trascorso il termine di referendum la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. ²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.¹

Pubblicata nel BU 2014, 533.

¹ Entrata in vigore: 1° gennaio 2015 - BU 2014, 533.